

D.P.Reg. 13 luglio 2005, n. 0230/Pres. ⁽¹⁾.

Legge regionale n. 1/2005, articolo 4, commi 95, 96 e 97 - Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi per la realizzazione di lavori di nuova costruzione, recupero o ampliamento di edifici da destinare a scuole materne previsti dalla legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, articolo 4, commi 95, 96 e 97 - Approvazione.

(1) Pubblicato nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 3 agosto 2005, n. 31.

Il Presidente

Vista la *legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1* concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» (Legge finanziaria 2005) il cui articolo 4 prevede interventi in materia di protezione civile, ambiente, edilizia, mobilità e infrastrutture di trasporto, ricostruzione e pianificazione territoriale;

Visto il comma 95 del medesimo articolo della *legge regionale n. 1/2005* con il quale, al fine di tutelare la funzione sociale, educativa e di integrazione della famiglia che la scuola materna garantisce, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Comuni e loro consorzi, nonché a enti, associazioni, istituzioni e cooperative, contributi ventennali, fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi a mutui che gli enti stipulano per la realizzazione di lavori di nuova costruzione, recupero o ampliamento di edifici da destinare a scuole materne;

Visto il successivo comma 96 del medesimo articolo della *legge regionale n. 1/2005* che stabilisce che i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale deve attenersi per la concessione ed erogazione dei contributi siano stabiliti con apposito Regolamento;

Visto il testo del «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi per la realizzazione di lavori di nuova costruzione, recupero o ampliamento di edifici da destinare a scuole materne ai sensi dell'*articolo 4, comma 96 della legge regionale n. 1/2005*», predisposto dalla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici;

Ritenuto di approvare il «Regolamento» di cui in menzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione;

Su conforme Delib.G.R. 24 giugno 2005, n. 1496;

Decreta

È approvato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi per la realizzazione di lavori di nuova costruzione, recupero o ampliamento di edifici da destinare a scuole materne ai sensi dell'*articolo 4, commi 95, 96 e 97 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1*», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi per la realizzazione di lavori di nuova costruzione, recupero o ampliamento di edifici da destinare a scuole materne (*Legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, articolo 4, commi 95, 96 e 97*).

Articolo 1

Contenuti e finalità.

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale deve attenersi per la concessione e l'erogazione a favore di Comuni e loro consorzi, nonché a enti, associazioni, istituzioni e cooperative, di contributi per la realizzazione di lavori di nuova costruzione, recupero o ampliamento di edifici da destinare a scuole materne, previsti dalla *legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, articolo 4, commi 95, 96 e 97* e *legge regionale 18 luglio 2005, n. 15, articolo 4, commi 26, 27 e 28* (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'*articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.*)⁽²⁾.

(2) Comma così modificato dall'art. 1 del testo allegato al *D.P.Reg. 30 luglio 2008, n. 0187/Pres.*

Articolo 2

Presentazione delle domande - contenuti.

1. Le domande di concessione dei contributi di cui all'articolo 1 sono presentate entro il primo marzo di ogni anno alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza corredate di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa⁽³⁾.

2. Possono presentare domanda di contributo i Comuni e loro consorzi, gli enti, le associazioni, le istituzioni e le cooperative che risultino proprietari del bene o dell'area interessata dai lavori o che ne possano disporre per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione d'uso.

(3) Comma così modificato dall'art. 2 del testo allegato al *D.P.Reg. 30 luglio 2008, n. 0187/Pres.*

Art. 2-bis

Avvio del procedimento.

1. L'ente richiedente viene informato dell'avvio del procedimento mediante comunicazione scritta alla quale viene allegata una scheda istruttoria da restituire all'Amministrazione regionale utile a fornire gli elementi e le indicazioni per l'evidenza dei criteri di valutazione e l'ammontare della spesa progettuale ⁽⁴⁾.

(4) Articolo aggiunto dall'art. 3 del testo allegato al *D.P.Reg. 30 luglio 2008, n. 0187/Pres.*

Articolo 3

Assegnazione dei contributi.

1. Con il provvedimento di riparto emanato dall'organo competente sono assegnati i contributi in conto capitale di cui al comma 26 dell'*articolo 4 della legge regionale n. 15/2005* e i contributi pluriennali di cui al comma 95 dell'*articolo 4 della legge regionale n. 1/2005* sulla base dei criteri di valutazione e dell'ammontare della spesa progettuale evidenziati dai soggetti richiedenti nella scheda istruttoria di cui all'articolo 2-bis.

2. Il contributo è assegnato fino ad un massimo del 90% della spesa ritenuta ammissibile per Comuni e loro consorzi e fino all'85% della spesa ritenuta ammissibile per enti, associazioni, istituzioni e cooperative.

3. Per valutare l'ammontare della sovvenzione da assegnare a mezzo di finanziamenti pluriennali su limiti di impegno, l'annualità da assegnare viene attualizzata secondo la formula della determinazione del valore attuale di una rendita costante posticipata utilizzando il tasso praticato al momento del riparto dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per gli interventi degli enti locali per mutui a tasso fisso di durata pari a quella del limite di impegno.

4. L'annualità così attualizzata viene riconosciuta agli assegnatari del contributo ventennale che ricorrono al finanziamento della spesa mediante prestito concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ovvero mediante mutuo concesso da Istituto di credito diverso dalla Cassa predetta.

5. La Giunta regionale determina in via preventiva le condizioni per la stipula dei mutui da parte dei soggetti beneficiari del contributo pluriennale finalizzato alla riduzione o alla copertura degli oneri, in linea capitale e interessi, per l'ammortamento dei mutui medesimi cui gli stessi devono attenersi.

6. L'ammontare del contributo ventennale che viene riconosciuto ai Comuni o loro Consorzi, risultati assegnatari dello stesso, che ricorrono al finanziamento della spesa tramite l'emissione di

buoni ordinari, avviene sulla base del piano di ammortamento attualizzato al tasso d'interesse vigente alla data della deliberazione di approvazione del prestito, commisurato alla spesa ammessa a contributo con il provvedimento di riparto che definisce anche il limite percentuale di partecipazione finanziaria a carico del beneficiario.

7. Nel caso in cui gli assegnatari dei contributi pluriennali su limiti di impegno, successivamente all'assegnazione degli stessi, dichiarino di provvedere al finanziamento della spesa mediante l'impiego di fondi propri e non mediante prestito concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. o mutuo concesso da Istituto di credito diverso dalla Cassa predetta, viene concesso un contributo ventennale di misura annua pari ad un ventesimo della spesa ammissibile senza l'attualizzazione di cui al comma 3⁽⁵⁾.

(5) Articolo così sostituito dall'art. 4 del testo allegato al *D.P.Reg. 30 luglio 2008, n. 0187/Pres.* La formulazione originaria era la seguente: «Articolo 3. Valutazione delle assegnazioni pluriennali. 1. Per valutare l'ammontare della sovvenzione assegnata a mezzo di finanziamenti pluriennali su limiti di impegno, l'annualità assegnata si attualizzerà secondo la formula della determinazione del valore attuale di una rendita costante posticipata utilizzando il tasso praticato al momento del riparto dalla Cassa depositi e prestiti per gli interventi degli Enti locali per mutui a tasso fisso di durata pari a quella del limite di impegno.

2. La Giunta regionale determina in via preventiva le condizioni per la stipula dei mutui da parte dei soggetti beneficiari del contributo pluriennale finalizzato alla riduzione o alla copertura degli oneri, in linea capitale e interessi, per l'ammortamento dei mutui medesimi.».

Articolo 4

Condizioni di ammissibilità e opere ammissibili.

1. È ammessa a contributo un'unica domanda per soggetto richiedente.

2. Sono ammissibili a contributo gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica come definiti dalle lettere b), c), d), e) e f) del comma 1 dell'*articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380* (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), recepito dall'*articolo 37 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5* (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio)⁽⁶⁾.

3. L'ammissione a finanziamento è subordinata alla compartecipazione finanziaria dell'intervento proposto.

4. Con il provvedimento di riparto è definito il limite percentuale di partecipazione finanziaria del beneficiario che non potrà superare i seguenti valori:

a) richieste di Comuni o consorzi di Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, partecipazione massima 35%;

b) richieste di Comuni o consorzi di Comuni con popolazione tra 10.000 e 14.999 abitanti, partecipazione massima 25%;

c) richieste di Comuni o consorzi di Comuni con popolazione tra 5.000 e 9.999 abitanti, partecipazione massima 20%;

d) richieste di Comuni o consorzi di Comuni con popolazione tra 3.000 e 4.999 abitanti, partecipazione massima 15%;

e) richieste di Comuni o consorzi di Comuni con popolazione inferiore a 2.999 abitanti, partecipazione massima 10%;

f) richieste di enti diversi dai Comuni o da consorzi di Comuni, associazioni, istituzioni e cooperative, partecipazione massima 15%.

5. Con il provvedimento di riparto è definito il limite percentuale di risorse da riservare al soddisfacimento delle domande presentate dai Comuni o consorzi di Comuni.

(6) Articolo così sostituito dall'art. 5 del testo allegato al *D.P.Reg. 30 luglio 2008, n. 0187/Pres.* La formulazione originaria era la seguente: «2. Sono ammissibili a finanziamento interventi di nuova costruzione, recupero o ampliamento disciplinati dagli articoli 62 (Interventi di nuova realizzazione), 63 (Interventi di ampliamento), 64 (Interventi di ristrutturazione urbanistica), 65 (Interventi di ristrutturazione edilizia), 68 secondo e terzo comma (Interventi di manutenzione edilizia - manutenzione straordinaria), 69 (Interventi di restauro), 70 (Interventi di conservazione tipologica) e 71 (Interventi di risanamento conservativo) della *legge regionale 19 novembre 1991, n. 52* e successive modifiche ed integrazioni.».

Articolo 5

Criteria di valutazione.

1. Sulla base delle domande presentate, viene predisposta la graduatoria dei Comuni o consorzi di Comuni e quella degli altri soggetti per i quali gli interventi risultano ammissibili a finanziamento seguendo, nell'ordine, le seguenti priorità ed indicazioni:

a) interventi ad elevato livello di cantierabilità o appaltabilità rappresentato dalla disponibilità del progetto esecutivo dell'intervento munito di tutte le autorizzazioni necessarie per eseguire l'opera o, per i soggetti diversi da Comuni o da consorzi di Comuni, dalla disponibilità del progetto di adeguato approfondimento munito della documentazione necessaria ad eseguire l'intervento, richiesta ai sensi della normativa urbanistico-edilizia vigente, approvata dall'Ente competente ⁽⁷⁾;

b) interventi ad elevato livello di cantierabilità o appaltabilità rappresentato dalla disponibilità del progetto definitivo dell'intervento munito di tutte le autorizzazioni necessarie per eseguire l'opera o, per i soggetti diversi da Comuni o da consorzi di Comuni, dalla disponibilità del progetto di adeguato approfondimento munito di tutte le altre autorizzazioni necessarie per eseguire l'opera, richieste ai sensi della normativa urbanistico-edilizia vigente, qualora sia stata presentata istanza

formale all'Ente competente all'approvazione ma non sia stato rilasciato il titolo autorizzatorio edilizio ovvero rilevanza degli interventi per l'Amministrazione regionale in relazione al complessivo assetto del territorio, dell'istanza sociale, delle variazioni demografiche e della popolazione scolastica, della necessità di distribuire armonicamente le risorse con particolare attenzione al territorio della montagna friulana, dell'area giuliana e di alcune parti della pianura friulana ⁽⁸⁾;

c) necessità dell'intervento dovuta all'esigenza di adeguare gli immobili alle normative in materia di sicurezza;

d) realizzazione di ulteriori lotti funzionali di lavori relativi al completamento di interventi già finanziati;

e) interventi di ampliamento giustificati da incrementi superiori al 5% dell'utenza servita registrati nel triennio precedente il riparto;

f) interventi da realizzarsi in Comuni montani;

g) interventi da realizzarsi in Comuni in area obiettivo 2;

h) interventi da realizzarsi in Comuni in area a regime transitorio;

i) interventi da realizzarsi in Comuni con popolazione inferiore a 2.999 abitanti (dati ultimo censimento);

j) interventi da realizzarsi in Comuni con popolazione compresa tra 3.000 e 4.999 abitanti (dati ultimo censimento);

k) interventi da realizzarsi in Comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 9.999 abitanti (dati ultimo censimento);

l) interventi da realizzarsi in Comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 14.999 abitanti (dati ultimo censimento).

l-bis) interventi da realizzarsi da soggetti diversi da Comuni o da consorzi di Comuni ⁽⁹⁾.

2. In caso di presenza di un identico numero di priorità di pari grado, prevale l'intervento in possesso di un'ulteriore priorità.

(7) Lettera così modificata dall'art. 6, comma 1, lettera a), del testo allegato al *D.P.Reg. 30 luglio 2008, n. 0187/Pres.*

(8) Lettera così modificata dall'art. 6, comma 1, lettera b), del testo allegato al *D.P.Reg. 30 luglio 2008, n. 0187/Pres.*

(9) Lettera aggiunta dall'art. 6, comma 1, lettera c), del testo allegato al *D.P.Reg. 30 luglio 2008, n. 0187/Pres.*

Art. 5-bis
Concessione dei contributi.

1. Ai fini della concessione del contributo, l'ente beneficiario viene informato dell'assegnazione del contributo mediante comunicazione scritta con la quale viene richiesta la documentazione progettuale.
2. Per la concessione si applicano gli *articoli da 56 a 61 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14* (Disciplina organica dei lavori pubblici) ⁽¹⁰⁾.

(10) Articolo aggiunto dall'art. 7 del testo allegato al *D.P.Reg. 30 luglio 2008, n. 0187/Pres.*

Articolo 6
Rendicontazione.

1. Le spese sostenute vanno rendicontate nelle forme e con le modalità previste dalla *legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.*

Articolo 7
Rinvio.

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applica la *legge regionale 31 maggio 2002, n. 14* (Disciplina organica dei lavori pubblici).

Articolo 8
Norma transitoria.

1. In sede di prima applicazione sono fatte salve le domande già pervenute ed ulteriori istanze possono essere presentate entro il termine di 20 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Articolo 9
Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.